

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-753 del 16/02/2017 |
| Oggetto | Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento n° 26296 del 26/06/2015 relativa alla società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl. per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 8 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-794 del 16/02/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | STEFANO STAGNI |

Questo giorno sedici FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

del
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Modifica all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento n° 26296 del 26/06/2015 relativa alla società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl. per lo stabilimento sito in comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 8

IL RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl. per lo stabilimento ubicato nel Comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 8 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura ³
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ⁴
 - Comunicazione o nulla osta in materia di acustica di cui all'art.8, c 4 o 6, della L.447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegato A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁴ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁵In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl.. a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl., c.f e p. iva 03145370379, avente sede legale in comune di Argelato, via Gobetti n° 4 e stabilimento in comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 8, ha presentato in data 22/12/2015⁸ al Suap dell'Unione Reno Galliera una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente per il sito produttivo⁹ che svolge attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo.

Tale domanda di modifica sostanziale dell'AUA contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera ed aggiornamento dell'allegato B dell'AUA vigente. E' dichiarato che non sono apportate modifiche allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura e dell'impatto acustico dello stabilimento produttivo e pertanto restano immutati gli allegati tecnici A e C dell'autorizzazione unica ambientale vigente.

In data 17/06/2016 è pervenute il parere favorevole urbanistico del comune di Castello d'Argile¹⁰.

In data 12/12/2016 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE¹¹ per la modifica alle emissioni in atmosfera

Si adotta pertanto la modifica sostanziale dell' AUA vigente che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 148379 del 28/12/2015, confluita nella **pratica SINADOC n°12459 del 2016**

⁹ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera con provvedimento n° 26296 del 26/06/2015 ed adottata dalla Città Metropolitana di Bologna con determina n° 1447 del 08/06/2015 (PG n°74558/2015).

¹⁰ Parere del comune agli atti di ARPAE con PGBO/11102 del 17/06/2016

¹¹ Parere di ARPAE ST di Bologna agli atti con PGBO/23387 del 12/12/2016

- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali e domestici in pubblica fognatura come individuati in allegato A al presente atto invariato rispetto all'autorizzazione unica ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 26/06/2015
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta secondo le prescrizioni riportate in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Resta invariato l'allegato C di nulla osta alla valutazione di impatto acustico allegata alla documentazione tecnica di AUA rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 26/06/2015.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Einaudi n° 8

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali

Le acque reflue domestiche sono originate da servizi igienici e mensa.

Le acque reflue industriali sono originate dalle operazioni di lavaggio dell'addolcitore e dall'impianto di osmosi inversa (acque concentrate).

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite SUAP Unione Reno Galliera, visto il parere Hera prot.gen.36539 del 25/03/2015, con il "Parere favorevole condizionato ad autorizzare in AUA lo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura" Prot.12299 del 02/04/2015, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno Galliera:

- Relazione tecnica con Planimetria rete fognaria predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato della soc.Meridiana s.r.l. ed allegata alla domanda di AUA datata 23/10/2014;
- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico n.6202 del 10/05/2011 rilasciata dal SUAP dell'Unione Reno Galliera.

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Pratica 23485/32421/2014 SN

Prot. n. 12299

**Alla Città Metropolitana di Bologna
Settore Ambiente
Servizio Tutela Ambientale**

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale –

**Ditta INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE S.R.L. con sede in ARGELATO (BO) VIA GOBETTI n. 4
P.I. 03145370379**

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dal Sig. Gualandi Paolo - Cod. Fisc. GLNPLA42S20A944V in qualità di legale rappresentante della ditta INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE S.R.L. con sede in ARGELATO (BO) VIA GOBETTI n. 4 - P.I. 03145370379 per l'impianto di produzione esercente l'attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo sito nel Comune di Castello d'Argile in Via Einaudi, 8;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- *Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche (Soggetto competente Comune/SUAP);*
- *Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 272 del D.Lgs. 152/2006 (Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna);*
- *Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune).*

Acquisiti i pareri di:

Comune di Castello d'Argile: "favorevole" espresso con nota prot n. 786 del 26/01/2015;

Hera S.P.A.: " ... considerato che il suddetto stabilimento è funzionalmente connesso con l'impianto di trattamento acque reflue industriali gestito dalla società Istituto Fresenius Italia Srl (IFI), in possesso di specifica autorizzazione allo scarico N.17412 del 14.08.2013;

preso atto della dichiarazione che le acque di lavaggio generate dai singoli comparti produttivi dello stabilimento sito in Via Einaudi, 8 e le acque reflue domestiche giungono, tramite condotta dedicata, all'impianto IFI di cui sopra, e che l'insediamento in oggetto è stato autorizzato allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche insieme con le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio degli addolcitori e dall'osmosi inversa;

preso atto che la presente richiesta di autorizzazione è riferita allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) e delle acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio addolcitore e dall'impianto di osmosi inversa (acque concentrate);

si esprime parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche provenienti dagli spogliatoi maschili e relativi servizi igienici e dalla mensa della palazzina uffici, le acque reflue industriali provenienti dalle operazioni di lavaggio addolcitore e di osmosi inversa;
2. le acque reflue di natura industriale come sopra identificate dovranno subire idoneo trattamento depurativo e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
4. i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue di tipologia industriale dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
5. le condotte che recapitano le acque reflue di tipologia industriale in pubblica fognatura dovranno essere dotate di valvola di sicurezza prima dell'immissione in pubblica fognatura in grado di isolare la rete fognaria interna dalla pubblica fognatura in caso di criticità e/o versamenti accidentali;
6. le acque reflue di tipologia industriale dovranno essere opportunamente quantificate;
7. documentazione fotografica delle valvole di intercettazione e degli strumenti di misurazione delle acque reflue scaricate, installati, dovrà essere inviata alla scrivente Società, in adempimento alle prescrizioni contenute nel parere espresso da Hera SpA in data 26.04.2011 prot. gen. 0074681/11 facente parte integrante dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo;
8. i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
9. i reflui originati dalle operazioni di lavaggio, dovranno essere raccolti in maniera separata e convogliati all'impianto di depurazione denominato "IFI". Tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere raccolti in area dedicata e conferiti a Ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
10. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
11. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

12. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
13. la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
14. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
15. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
16. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
17. Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione visionata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto terminale di scarico, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione." espresso con nota prot n. 36539 del 25 marzo 2015.

▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale per il rinnovo **dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue industriali**, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 02/04/2015

Il Responsabile SUAP
Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale

INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Einaudi n° 8

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prodotti per l'igiene ed il benessere del corpo svolta dalla società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Castello d'Argile, via Einaudi n° 8, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE N°PE4

PROVENIENZA: GRANULATORE STAR 3

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 8500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONI N°PE5 – PE5BIS

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CONFEZIONAMENTO FOOD

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 14000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE N°PE8

PROVENIENZA: PREPARAZIONE SEMILAVORATI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 1500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima | 8 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

EMISSIONE PE14

PROVENIENZA: MISCELAZIONE POLVERI ORAL CARE

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2400 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10 m |
| Durata massima | 7 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE PE2

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA BABCOCK-WANSON

EMISSIONI PE3 – PE13

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, purché non siano superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

EMISSIONE PE6

PROVENIENZA: IMPIANTO PILOTA GRANULAZIONE

EMISSIONI PE7 – PE11

PROVENIENZA:CAPPA LABORATORIO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto elencati nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj) e non vengono utilizzate sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene e di cumulabilità particolarmente elevata.

EMISSIONE PE12

PROVENIENZA: RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. I camini dovranno possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far

riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione PE14 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione PE14 e comunque non oltre il 31.01.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/01/2018 la presa di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE Srl - Comune di Castello d'Argile - via Einaudi n° 8

ALLEGATO C

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di Castello d'Argile.

Visto che il Comune di Castello d'Argile non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato. Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 16/04/2012 dall'ing. Alessandro Placci, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale incaricato dal titolare dell'impianto, relativamente all'impianto INCOS S.r.l. sito a Castello d'Argile in via Einaudi n.8 c.a.p. 40050.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP dell'Unione Reno Galliera:

- documentazione di impatto acustico sottoscritta in data 16/04/2012 dall'ing. Alessandro Placci, in qualità di tecnico competente in acustica ambientale incaricato dal titolare dell'impianto, relativamente all'impianto INCOS S.r.l. sito a Castello d'Argile in via Einaudi n.8 c.a.p. 40050.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.